

SEGRETARIO GENERALE

Art. 6. Segretario generale

1. Il Segretario generale è il vertice dell'organizzazione amministrativa ed è titolare delle seguenti funzioni:

- a) collabora direttamente con il Presidente della Corte dei conti;
- b) propone al Presidente, sentiti i dirigenti di prima fascia, le modifiche all'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali, nell'invarianza della dotazione organica, al fine di assicurare che il livello delle relative competenze amministrative sia costantemente adeguato agli obiettivi da perseguire ed alle esigenze di semplificazione amministrativa, con riguardo anche all'evoluzione dell'ordinamento;
- c) cura l'attuazione degli indirizzi generali dell'azione amministrativa definiti dal Presidente anche attraverso l'emanazione di specifiche direttive;
- d) coordina e controlla la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di pertinenza dei dirigenti;
- e) adotta le iniziative necessarie al coordinamento fra le strutture del segretariato generale e fra queste e gli uffici regionali;
- f) sovrintende, avvalendosi dei competenti dirigenti di prima fascia, alla organizzazione, anche logistica, degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;
- g) conferisce, con propri decreti, sentiti i competenti dirigenti di prima fascia, gli incarichi di direzione ai dirigenti di uffici dirigenziali di seconda fascia e sottoscrive i relativi contratti;
- h) esercita il potere sostitutivo nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali, nei casi di inerzia di questo;
- i) sentiti i dirigenti di prima fascia, determina i programmi e definisce le direttive per dare attuazione agli indirizzi del Presidente definiti nella direttiva annuale;
- j) valuta la dirigenza di seconda fascia, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi delle norme vigenti in materia;
- k) assicura il coordinamento e la vigilanza degli uffici amministrativi e di supporto all'attività istituzionale;
- l) in osservanza delle previsioni del regolamento di autonomia finanziaria, cura il coordinamento della programmazione e della gestione finanziaria ed economica, il controllo e la valutazione della spesa, dei costi e della gestione, la definizione dei modelli contabili, nonché i rapporti con il Consiglio di presidenza nell'ambito dei procedimenti relativi ai documenti contabili;
- m) gestisce il fondo perequativo per i magistrati della Corte dei conti di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità ed i criteri definiti dal Consiglio di presidenza;
- n) vigila sull'attività dei responsabili dei procedimenti individuati sulla base della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- o) promuove e resiste alle liti, in rappresentanza dell'amministrazione, con il potere di conciliare e transigere, anche con riferimento alle controversie individuali di lavoro;
- p) presiede il comitato per l'informatica e si avvale, per lo svolgimento dei relativi compiti, di un magistrato, scelto dal Presidente per un triennio, fra i consiglieri, sentito il Consiglio di presidenza;
- q) richiede, nelle materie di propria competenza, pareri agli organi consultivi, nonché valutazioni ad organi tecnici anche esterni alla Corte;
- r) corrisponde alle richieste degli organi di controllo e risponde alle osservazioni formulate da questi;
- s) promuove la specialistica formazione del personale assegnato al servizio ispettivo di cui al successivo articolo 7 e l'eventuale istituzione di ulteriori corpi ispettivi della Corte dei conti;
- t) fornisce gli strumenti ed il personale necessari per il funzionamento dei comitati per le pari opportunità;
- u) nomina i referenti informatici presso gli uffici centrali e regionali;
- v) garantisce ed assicura la comunicazione interna e nomina, a tal fine, un responsabile della redazione intranet;
- w) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, da regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro.

2. Il Segretario generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice segretario generale.

3. La segreteria del Segretario generale, di livello non dirigenziale, coadiuva il Segretario generale nello svolgimento dei compiti istituzionali dello stesso e delle relazioni interne ed esterne alla Corte.

DELIBERAZIONE 26 gennaio 2010.

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti.

(Deliberazione n. 1/DEL/2010).

4. Sono poste alle dirette dipendenze del Segretario generale le seguenti strutture:

- a) servizio ispettivo
- b) servizio contenzioso del lavoro
- c) servizio di controllo della gestione
- d) servizio statistica del segretariato generale
- e) servizio per il trattamento economico e quiescenza magistrati
- f) servizio per le relazioni sindacali
- g) ufficio per le relazioni con il pubblico
- h) biblioteca

5. Il Segretario generale può affidare a dirigenti di seconda fascia il coordinamento di gruppi di lavoro specifici a supporto delle funzioni istituzionali, su richiesta del Presidente della Corte dei conti o dandone comunque preventiva notizia al Presidente medesimo.

6. Il Segretario generale può istituire gruppi di lavoro e di studio per lo svolgimento di attività a supporto delle proprie funzioni.

7. Il Segretario generale può chiedere al Presidente della Corte di avvalersi della collaborazione del seminario di formazione permanente per far fronte a specifiche esigenze formative e, in raccordo con il servizio formazione e aggiornamento della direzione generale gestione delle risorse umane e formazione, per la gestione di corsi per il personale amministrativo.

UFFICI CENTRALI

Sezione I - Segretariato generale

Art. 20. Segretariato generale

1. Il segretariato generale si articola nelle seguenti direzioni generali, da esso funzionalmente dipendenti:

- a) direzione generale gestione affari generali
- b) direzione generale gestione risorse umane e formazione
- c) direzione generale programmazione e bilancio
- d) direzione generale sistemi informativi automatizzati.

UFFICI REGIONALI

Sezione I - Servizi amministrativi unici regionali

Art. 41.

Servizi amministrativi unici regionali

1. Presso ciascuna Regione è istituito un servizio amministrativo unico regionale, di livello dirigenziale non generale, per la gestione unificata delle funzioni di cui ai successivi commi 3 e 4. Ad esso è assegnato un contingente di personale.

2. I Servizi amministrativi unici regionali dipendono funzionalmente dal Segretario generale.

3. Al servizio amministrativo unico regionale sono assegnate le seguenti funzioni da esercitarsi, nell'ambito di ciascuna regione, in attuazione delle direttive di secondo livello emanate dalle direzioni generali competenti per materia:

- a) gestione del personale in servizio presso la sede regionale in materia di rilevamento delle presenze, trattamento economico accessorio, formazione e mobilità nell'ambito della sede;
- b) adozione, nelle materie di competenza, di atti organizzativi di natura non regolamentare relativi agli uffici della sede;
- c) esercizio delle attività delegate dall'Amministrazione in materia di contenzioso del lavoro;
- d) contrattazione integrativa territoriale e relazioni sindacali;
- e) rappresentanza del segretariato generale;
- f) formulazione di proposte inerenti al fabbisogno e alla programmazione finanziaria;
- g) gestione finanziaria, patrimoniale e degli immobili in uso alla sede regionale;
- h) gestione dell'attività negoziale;
- i) nomina e coordinamento del funzionario delegato, del consegnatario unico e del referente per le relazioni con il pubblico;

DELIBERAZIONE 26 gennaio 2010.

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti.

(Deliberazione n. 1/DEL/2010).

- j) esercizio delle attività delegate dal datore di lavoro in materia di sicurezza e igiene ambientale di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- k) gestione e coordinamento dei servizi ausiliari comuni;
- l) adozione delle misure occorrenti per la gestione, da parte della direzione generale sistemi informativi automatizzati, dei servizi informatici e telematici presso la sede regionale;
- m) gestione del protocollo unico per l'area organizzativa dell'amministrazione attiva;
- n) gestione delle attività connesse alla procedura per lo scarto degli atti di archivio in sede regionale.

4. I dirigenti dei Servizi amministrativi unici regionali, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, gestiscono, in attuazione delle direttive del Segretario generale, in raccordo funzionale con i Presidenti delle Sezioni e con i procuratori regionali, le attività relative alla mobilità del personale assegnato agli uffici di segreteria e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti in sede regionale, all'adozione di atti organizzativi di cui alla lettera b) del precedente comma, alla programmazione finanziaria ed alla gestione dei servizi ausiliari comuni. In relazione ad esigenze connesse all'ubicazione territoriale dei singoli uffici, i dirigenti dei Servizi amministrativi unici regionali possono operare anche mediante delega delle proprie funzioni.

5. Per l'espletamento delle funzioni amministrative in sede regionale sono istituiti i seguenti servizi:

- a) Servizio amministrativo unico della regione Abruzzo
- b) Servizio amministrativo unico della regione Basilicata
- c) Servizio amministrativo unico della regione Calabria
- d) Servizio amministrativo unico della regione Campania
- e) Servizio amministrativo unico della regione Emilia Romagna
- f) Servizio amministrativo unico della regione Friuli Venezia Giulia
- g) Servizio amministrativo unico della regione Liguria
- h) Servizio amministrativo unico della regione Lombardia
- i) Servizio amministrativo unico della regione Marche
- j) Servizio amministrativo unico della regione Molise
- k) Servizio amministrativo unico della regione Piemonte
- l) Servizio amministrativo unico della regione Puglia
- m) Servizio amministrativo unico della regione Sardegna
- n) Servizio amministrativo unico della regione Siciliana
- o) Servizio amministrativo unico della regione Toscana
- p) Servizio amministrativo unico della regione Umbria
- q) Servizio amministrativo unico della regione Valle d'Aosta
- r) Servizio amministrativo unico della regione Veneto.